



CONAF
**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

(ART. 9 COMMA 2, LETTERA D) DEL REG. 3/2013)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 114 del 09-04-2014

PREMESSE

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale ,nel migliore interesse del committente e della collettività e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.**

Agli Consigli degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale de gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

L'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale.

Di seguito sono riepilogate le norme ed i questi principali alle quali gli iscritti, gli Ordini, le Federazioni e le Agenzie Formative debbono attenersi per il rispetto di quanto previsto dai Regolamenti e dalle Linee Guida approvate dal CONAF.

A) LINEE GUIDA PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

A1) Riepilogo delle principali norme contenute nel Regolamento di Formazione

- i. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione di coloro che si trovano nelle condizioni di esonero previste dall'art. 15 del Regolamento di Formazione.
- ii. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.
- iii. L'attività formativa si distingue in:
 - a. attività formativa metaprofessionale. È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;
 - b. attività formativa caratterizzante. È l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.
- iv. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:
 - corsi di formazione e aggiornamento;
 - dottorati di ricerca;
 - corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;
 - congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
 - visite tecniche viaggi di studio;
 - partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
 - partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
 - partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti;
 - relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;
 - docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali.
 - articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su ufficiale house-organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico.

Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.

v. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

vi. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.

vii. L'anno formativo coincide con quello solare.

viii. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

ix. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.

x. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

xi. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento di Formazione.

xii. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento di Formazione.

xiii. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale in deroga all'art. 5 comma 5, del Regolamento di Formazione.

A2) Quesiti e risposte di interesse per gli iscritti

1. D. Chi tra gli iscritti è soggetto all'obbligo formativo?

R. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni di esonero (art. 15 del Regolamento di Formazione):

- a) maternità, per un anno;
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività professionale.

2. D. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua?

R. No, gli iscritti che si trovano in questa condizione non sono soggetti all'obbligo formativo. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.

3. D. Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione sono tenuti all'obbligo formativo?

R. No, gli iscritti che si trovano in questa condizione non sono soggetti all'obbligo formativo. Possono in ogni caso partecipare agli eventi riconosciuti dal sistema ordinistico.

4. D. Gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca possono richiedere un esonero dall'obbligo formativo?

R. Sì, gli iscritti che si trovano in questa condizione sono esonerati per tutta la durata dei corsi limitatamente all'obbligo formativo non afferente all'art. 5, comma 6 del presente regolamento,

5. D. Gli iscritti che richiedono l'esonero temporaneo hanno diritto alla riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio?

R. Sì, all'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

6. D. Quali sono le modalità attraverso le quali l'iscritto può richiedere l'esonero (anche temporaneo) dalle attività formative?

R. Gli iscritti che intendono comunicare all'ordine la propria condizione di esonero dall'attività formativa comunicano al proprio Ordine di appartenenza la propria condizione (anche temporanea) di esonero, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Conaf, allegando alla richiesta adeguata documentazione comprovante tale condizione.

7. D. Le attività formative svolte fuori dal sistema ordinistico sono riconosciute?

R. Sì, le attività interdisciplinari sono riconosciute ai sensi degli appositi regolamenti comuni approvati dai consigli nazionali delle professioni interessate, previo parere favorevole dei Ministri vigilanti.

8. D. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo quanti crediti debbono essere conseguiti dall'iscritto?

R. Ogni iscritto soggetto all'obbligo formativo deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento di Formazione.

9. D. Nei casi di cancellazione e successiva reiscrizione quali sono le modalità di calcolo dei crediti ai fini dell'assolvimento?

R. La decorrenza dell'obbligo di formazione dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo prevista dal comma 1 dell'art. 5 del Regolamento di Formazione, non si applica nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.

10. D. Quali sono le condizioni previste per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine?

R. Fermo restando l'obbligo di assolvimento di 9 CFP nel triennio e di almeno 2 CFP annuali, gli iscritti che si iscrivono per la prima volta all'Ordine devono acquisire entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento di Formazione.

11. D. Gli iscritti che partecipano ad attività formative al di fuori del sistema ordinistico possono chiedere all'Ordine di appartenenza il riconoscimento di crediti formativi?

R. Sì, il riconoscimento di crediti formativi conseguenti ad attività formative svolte dall'iscritto al di fuori del sistema ordinistico, anche al di fuori del territorio italiano, può essere richiesto all'Ordine di appartenenza nel limite di 2 CFP nel triennio. La richiesta sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale.

12. D. I crediti acquisiti dagli iscritti precedentemente al 1/1/2014 possono essere riconosciuti ai fini dell'assolvimento dei 9 CFP del triennio 2014-2016?

R. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Formazione.

13. D. Quali sono le attività formative riconosciute ai fini dell'assolvimento dei 9 CFP del triennio 2014-2016?

R. Sono tutte quelle comprese nel piano annuale dell'offerta formativa. Quest'ultimo è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo, e può essere definito dagli Ordini territoriali, dalle Federazioni regionali, dalle associazioni professionali e dai soggetti autorizzati congiuntamente o disgiuntamente anche attraverso apposite convenzioni. Nel Piano devono essere evidenziate le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento di Formazione. Ai sensi dell'art 12 comma 4 del Reg. n3/2013 i Piani formativi e/o le attività formative sviluppate dalla agenzie formative accreditate concorrono alla formazione del Piano Nazionale dell'offerta formativa (**Catalogo Nazionale della formazione professionale continua**).

14 D. In quale documento l'iscritto può consultare l'elenco delle attività formative riconosciute e il numero di crediti formativi attribuiti?

R. L'elenco delle attività formative riconosciute e il numero di crediti formativi attribuiti è riportato nella Tabella 1 allegata al Regolamento di Formazione del CONAF.

15. D. Quali sono i principali adempimenti che l'iscritto deve osservare nei confronti del proprio Ordine?

R. Se tenuto all'obbligo formativo ciascun iscritto comunica al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni anno le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF. Se non tenuto all'obbligo formativo o nei casi di esonero parziale l'iscritto è tenuto a comunicare all'Ordine la propria condizione e le eventuali richieste in termini di esonero totale o temporaneo. Altra condizione necessaria per l'assolvimento dell'obbligo della formazione è l'attivazione di un indirizzo PEC ed il possesso della Smart-Card rilasciata dal proprio ordine di appartenenza.

16. D. Gli iscritti soggetti all'obbligo formativo quali sanzioni rischiano in caso di inadempienza a tale obbligo?

R. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare. Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento di Formazione del CONAF, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

17. D. La scelta delle attività formative da parte di ciascun iscritto è libera?

R. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del Regolamento di Formazione del CONAF.

18. D. L'iscritto può rendere pubblico l'assolvimento del proprio obbligo formativo?

R. Sì, Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari.

B) LINEE GUIDA PER GLI ORDINI E LE FEDERAZIONI REGIONALI

B1) Riepilogo delle principali norme contenute nel Regolamento di Formazione sugli adempimenti attribuiti agli Ordini e alle Federazioni

Gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento professionale e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 nonché le Federazioni regionali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 21 ter, comma 1, lettera f) e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti all'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), d), e) del presente regolamento.

In particolare, **gli Ordini territoriali:**

- i. predispongono il piano annuale dell'offerta formativa;
- ii. favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati;
- iii. verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art.17;
- iv. nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20 del Regolamento di Formazione del CONAF;
- v. comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;
- vi. certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- vii. rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.
- viii. possono costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti, che ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del Regolamento di Formazione del CONAF.

In particolare, **le Federazioni regionali:**

- i. promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;
- ii. favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;
- iii. possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;
- iv. possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa.

Gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

Rispetto all'ACCREDITAMENTO

- i. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

- ii. Ai fini del presente regolamento, le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
- iii. I criteri per l'accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 137/12 sono quelli stabiliti dal Conaf con Deliberazione n. 397 approvata nella seduta di Consiglio del 20/12/013.
- iv. In caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle associazioni professionali e dei soggetti accreditati, il Consiglio Nazionale dispone, con apposita deliberazione, la revoca dell'autorizzazione, previo parere del Ministero della Giustizia.

Rispetto alle Convenzioni con le Università

- i. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio nazionale e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
- ii. Ai fini dell'attuazione del comma 1 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del Regolamento di Formazione, se rispettose di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137

Rispetto allo svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa

- i. Il piano annuale dell'offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative finalizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo di cui all'art. 2.
- ii. Gli Ordini e le Federazioni regionali predispongono il piano annuale dell'offerta formativa prevedendo per ogni attività formativa il rispetto dei seguenti criteri:
 - a. la tipologia;
 - b. il settore disciplinare professionale;
 - c. gli argomenti oggetto di trattazione;
 - d. la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
 - e. il periodo previsto di svolgimento;
 - f. il luogo di svolgimento;
 - g. la qualifica dei relatori;
 - h. gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;
 - i. altre informazioni ritenute utili.
- iii. Nel piano annuale dell'offerta formativa devono essere evidenziati le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6 del seguente regolamento.
- iv. I piani formativi sono presentati entro il 15 novembre di ogni anno.

- v. Il Consiglio Nazionale esprime il parere di conformità ai criteri di cui al comma 2 entro 30 giorni dal ricevimento del piano formativo.
- vi. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali o dalle associazioni professionali o dai soggetti autorizzati al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia. Gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale o dall'associazione professionale o dal soggetto autorizzato che ha gestito l'organizzazione.

Rispetto alla verifica dell'obbligo formativo degli iscritti

- i. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.
- ii. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.
- iii. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.
- iv. Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale.

Rispetto alla valutazione dei CFP da parte dell'Ordine territoriale

- i. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.
- ii. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del seguente regolamento.
- iii. La Commissione di valutazione è composta da tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
- iv. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
- v. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.
- vi. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Rispetto alla pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua

- i. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo unico nazionale di cui all'art. 3 comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n.137 implementato nel SIDAF.

Disposizioni transitorie

Con Delibera n. 38/2014 approvata nella seduta del 22/01/2014 il Conaf ha sospeso l'accREDITamento degli eventi formativi in essere, finché non sarà concluso l'iter per l'accREDITamento delle Agenzie di Formazione e l'invio dei Piani formativi 2014 da parte degli Ordini e delle Federazioni, previsto per il 15 maggio 2014 (circolare Conaf n. 8 del 20/01/2014 per il relativo parere di conformità da parte del Consiglio Nazionale. Ai sensi dell'art. 11 del REg. n. 3/2013 gli eventi devono essere accREDITati direttamente dai Consigli degli Ordini territoriali, ed inseriti nel Piano formativo 2014 degli Ordini e/o delle Federazioni o delle Agenzie Formative.

B2) Quesiti e risposte di interesse per gli Ordini e le Federazioni

(ad integrazione dei quesiti e delle risposte di cui al punto A2 che costituiscono comunque un riferimento anche per gli Ordini e le Federazioni).

1. D. Gli Ordini e le Federazioni necessitano di autorizzazione da parte del Conaf per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative?

R. Gli Ordini e le Federazioni, ai fini delle proprie attività formative organizzate, sono tenute ad acquisire beni e servizi utili all'organizzazione delle attività formative consultando l'Elenco dei soggetti accREDITati dal Conaf ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Reg. 3/2013. Gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti, disciplinata dall'art. 9, comma 2, lett. d) del Regolamento di Formazione del Conaf.

2. D. Gli Ordini e le Federazioni possono acquisire beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative?

R. Gli Ordini e le Federazioni, nell'ambito delle convenzioni stipulate tra il Consiglio nazionale e le Università, possono avviare percorsi formativi con queste ultime. Ai fini dell'attuazione del comma 1 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento, se rispettose di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137

3. D. Gli Ordini e le Federazioni possono organizzare attività formative gratuite per i propri iscritti?

R. Sì, l'organizzazione di attività formative gratuite riservate ai propri iscritti è auspicabile ai sensi dell'art. 11 comma 2.1 del Reg. 3/2013, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati. A tale scopo prevedono un apposito capitolo di spesa all'interno del bilancio preventivo dell'Ordine.

4. D. Con quali modalità e tempistica l'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti?

R. La verifica dell'adempimento dell'obbligo da parte degli Ordini avviene al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale; quest'ultimo comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un

anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale. E' auspicabile che al termine di ogni anno l'Ordine verifichi l'assolvimento di almeno 2 CFP da parte dell'iscritto previsto dall'art. 5 comma 5 del Regolamento di Formazione del CONAF. **Il mancato assolvimento di quest'ultimo obbligo non costituisce illecito disciplinare, ma va comunque segnalato all'iscritto a cura dell'Ordine.**

5. D. La partecipazione di un iscritto ad eventi formativi organizzati da altri Ordini e Federazioni degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali deve essere riconosciuta dall'Ordine di appartenenza dell'iscritto?

R. Si, in quanto l'offerta Formativa è quella nazionale inserita nel Catalogo della Formazione approvato dal CONAF.

6. D. La partecipazione di un iscritto ad eventi formativi organizzati da altre categorie ordinistiche deve essere riconosciuta dall'Ordine di appartenenza dell'iscritto?

R. Si, nel momento in cui previo parere favorevole dei Ministri vigilanti sul Regolamento in corso di predisposizione a cura della Rete delle Professioni Tecniche per il riconoscimento congiunto dei crediti formativi.

7. D. Quali attività formative metaprofessionali possono essere riconosciute ad un iscritto?

R. L'organizzazione delle attività di formazione metaprofessionale competono esclusivamente agli Ordini territoriali e alle Federazioni Regionali.

8. D. Oltre che sull'adempimento dell'obbligo formativo da parte dell'iscritto su quali altri aspetti connessi allo svolgimento delle attività formative l'Ordine deve vigilare?

Pur nel rispetto dell'autonomia dei soggetti accreditati, l'Ordine territoriale vigila anche sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative (rilevazione tramite Smart-Card) e sulla qualità dell'offerta fornita, attraverso la modulistica appositamente predisposta dal CONAF.